

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3) ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RISANAMENTO S.P.A.
DEL 21 MAGGIO 2014 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, DEL 22 MAGGIO 2014 IN
SECONDO CONVOCAZIONE:**

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso:

3.1 nomina di due amministratori

3.2 riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

* * *

Signori Azionisti,

Vi informiamo che in data 19 marzo 2014 e in data 20 marzo 2014 sono pervenute alla Società le dimissioni rispettivamente del Consigliere indipendente **Ciro Cornelli** e del Consigliere indipendente **Carlo Pavesi**, per l'impossibilità dei medesimi di conciliare i propri impegni professionali con l'attività consiliare.

I Consiglieri **Cornelli** e **Pavesi** erano stati nominati dalla lista di maggioranza nell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2012, che aveva determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. L'unico candidato non eletto appartenente alla medesima lista, l' **Avv. Andrea Giardino**, già in occasione del Consiglio di Amministrazione del giorno 14 marzo 2013 aveva comunicato di non accettare la carica, ritenendo anch'egli, a ragione dei molteplici impegni professionali, di non poter svolgere il ruolo di consigliere della società con la necessaria continuità che l'incarico richiede.

Nella predetta lista pertanto non residuano candidati non eletti.

Il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2014 ha dunque preso atto delle dimissioni dei Consiglieri **Cornelli** e **Pavesi** ed ha ritenuto di non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, 1° comma C.C. ma di sottoporre direttamente alla prossima assemblea la deliberazione in merito alla integrazione del Consiglio di Amministrazione e/o alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio medesimo.

A tal proposito Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri con le maggioranze di legge senza voto di lista;
- gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter comma quarto del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF (si ricorda che, alla data odierna, 9 amministratori su 10 possiedono i predetti requisiti di indipendenza).

Si rammenta che non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio di genere di cui al comma 1-ter dell'art. 147-ter e al comma 1-bis dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 introdotti con la



Legge n. 120/2011, così come le disposizioni attuative emanate al riguardo dalla Consob (art. 144-undecies del Regolamento di cui alla delibera n. 11971/1999 e successive modifiche); gli Azionisti possono tenerne comunque conto in relazione alla presentazione delle candidature.

La nomina avverrà sulla base di candidature presentate unitamente alla comunicazione degli intermediari abilitati comprovante la partecipazione detenuta e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Con le dichiarazioni sarà altresì presentato per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, contenente l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società.

Gli amministratori eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.

Ai nuovi Amministratori sarà attribuito il medesimo compenso stabilito dall'Assemblea del 30 aprile 2012 per gli altri consiglieri in carica. La politica di Remunerazione della Società prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione percepisca un compenso fisso annuo, il cui ammontare complessivo, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede di nomina, è suddiviso pariteticamente tra i propri componenti.

Per quanto riguarda l'eventuale riduzione del numero degli amministratori, nel caso in cui l'Assemblea non proceda, in tutto o in parte, all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che:

- l'art. 14 dello statuto sociale prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad undici membri;
- risulterebbe comunque garantito il numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Proposta del Consiglio di Amministrazione

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita

- a procedere alla nomina di uno o due Amministratori in sostituzione del Dott. **Ciro Cornelli** e dell'Avv. **Carlo Pavesi**,
- e**, in alternativa **o** inoltre,
- a procedere alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 14 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Dott. Claudio Calabi